



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 14.12.2017

N. 7069/2017

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

, con gli Avv.ti ANGELONE PAOLO
MARIA e SCARPELLI FRANCO, elettivamente domiciliato in Milano, corso Italia, 8;

RICORRENTE

contro

INPS 80078750587, con l'Avv.to OMODEI ZORINI CARLA MARIA, elettivamente domiciliato
in VIA M. E G. SAVARE', 1 MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: assegno sociale.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5.7.2017, ha convenuto in giudizio INPS per l'accertamento del diritto a percepire l'assegno sociale previsto ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, con decorrenza dall'1.3.15 e la condanna del convenuto al pagamento di complessivi € 19.297,18; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituito in giudizio INPS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.





Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

È documentale in causa che in data 2/2/15 presentava a INPS domanda per la concessione dell'assegno sociale, sul presupposto che sussistessero i requisiti di reddito e la residenza in Italia da 10 anni; detta domanda veniva respinta per mancanza di documentazione (passaporto, dichiarazione dello Stato estero attestante l'assenza di redditi, certificato di residenza storico, mod. RED 2015 coniugi, dichiarazione per i mezzi di sostentamento).

È del pari documentale che la successiva richiesta di riesame della ricorrente (cui veniva allegata tutta la documentazione ritenuta mancante dall'ente previdenziale, ivi compreso il passaporto) non trovava riscontro in quanto a dire di INPS *non ci sono pervenuti elementi da mutare l'esito. La dichiarazione consolare allegata non è da considerarsi idonea. Occorre la dichiarazione dell'ente del paese di origine tradotta dal consolato. La dichiarazione del paese di origine allegata certifica solo la non titolarità di un'azienda ma non parla né di eventuali terreni o fabbricati né di pensioni per entrambi i coniugi. Inoltre non abbiamo l'evidenza dei 10 anni di soggiorno regolare in Italia in quanto il primo permesso di soggiorno regolare parte dal 23/07/2009 manca quindi l'evidenza dei permessi di soggiorno dal 2005 al 2009, il passaporto non è utile per le prime liquidazioni.*

provvedeva quindi a depositare presso la sede INPS competente la seguente documentazione: a) dichiarazione del Paese di origine (in traduzione autenticata) attestante la non titolarità di aziende, terreni o fabbricati e pensioni anche in relazione alla posizione del marito, b) permesso di soggiorno regolare relativo al periodo 23 settembre 2004 – 24 agosto 2009 e c) certificato anagrafico storico di residenza attestante la residenza nel Comune di Milano a partire dal 29 settembre 2004.

Tuttavia, in data 22/4/16, INPS rigettava la domanda ritenendo comunque insufficiente la documentazione.

Tanto premesso, in diritto l'art. 49 L. 289 del 27.12.2002 così dispone al comma 1: *I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di*





concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

In attuazione di tale disposizione è stato quindi emanato il DM n.11009 del 12/05/2003, il quale, per quanto di interesse, dopo aver individuato le tipologie di reddito rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alle prestazioni pensionistiche (articolo 1), prevede, all'articolo 2, una disciplina specifica da applicarsi nel caso di redditi relativi a taluni Stati elencati nell'allegato 1 (ove non è pacificamente ricompresa l'Eritrea).

Nel medesimo articolo, al comma 2, è invece dettata la disciplina dell'accertamento dei requisiti per gli altri Stati, ovvero la presentazione all'ente erogatore di *a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; b) autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti.*

Infine, l'articolo 3 prescrive che: *L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano.*

Ora, su disposizione del giudicante, INPS era stato invitato a documentare e quindi individuare l'organismo che, nel caso di specie, fosse tenuto alla erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e quindi al rilascio delle apposite certificazioni.

L'ente previdenziale non ha assolto a tale onere che, sia detto per inciso, avrebbe dovuto essere adempiuto già nella fase amministrativa.

In difetto, ritiene il giudicante che la dichiarazione dello Stato estero di appartenenza della ricorrente versata in atti sia sufficiente ai fini della certificazione della mancanza di redditi e godimento di prestazioni pensionistiche della ricorrente e del coniuge.

Per quanto concerne invece la contestazione dell'ente previdenziale relativa alla mancanza di prova dell'ulteriore requisito della residenza in Italia protratta per oltre 10 anni, si osserva quanto segue.





Non è contestato ed è altresì documentale che già nella fase amministrativa la ricorrente avesse prodotto all'istituto anche copia del proprio passaporto, oltre al certificato storico di residenza e a i permessi di soggiorno inizialmente rilasciati per motivi familiari dal 2004 al 2009 e successivamente il permesso di lungo soggiorno.

Pertanto, dando per assodato che il passaporto all'epoca prodotto dalla ricorrente non evidenziasse alcuna anomalia (giacché diversamente l'ente ne avrebbe dovuto dare conto sia in quella fase che nel presente giudizio), tenuto altresì conto che i certificati di residenza coprono un periodo superiore al decennio, considerato infine la valenza quantomeno indiziaria dei permessi di soggiorno, sussistono elementi gravi, precisi e assolutamente concordanti per fondare la prova di una permanenza stabile e continuativa della ricorrente per oltre 10 anni.

Non si comprende pertanto quali ulteriori elementi avrebbe dovuto fornire la ricorrente, atteso che nulla viene indicato dall'ente previdenziale a supporto della contestazione del requisito in commento.

Per il resto, si osserva che non vi sono ulteriori censure da parte dell'ente previdenziale.

Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento e deve quindi riconoscersi il diritto di a percepire l'assegno sociale con decorrenza dall'1.3.2015 (ovvero il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa) con la condanna dell'ente previdenziale a corrispondere la somma complessiva di € 19.297,18 maturata alla data del 30/6/17 come allegato dalla parte e non contestato, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

PQM

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95 con decorrenza 1/3/15 e per l'effetto condanna INPS a corrisponderle la somma complessiva di € 19.297,18 maturata al 30/6/17, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;





condanna INPS a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.886,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 14.12.2017

Il Giudice
Tullio Perillo

